



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 17/2022

U.P. 27 ottobre 2022
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Rosa PEZZULLO
Estensore: Rosa PEZZULLO
Ricorrente: P.M. c/Società La Sportiva S.p.A.
N.R.G.: 10903/2021

P.G.: Pietro GAETA (conf.)

Questioni controverse.

Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova (art. 464-*bis* cod. proc. pen.) e, in caso affermativo, per quali motivi.

Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-*septies* cod. proc. pen..

Soluzione adottata.

Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-*quater*, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464 -*bis*, cod. proc. pen.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.

In conformità a quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.

L'istituto dell'ammissione alla prova ('art. 168- *bis* cod. pen.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001.

Riferimenti normativi.

cod. pen. 168-bis; cod. proc. pen, artt. 464-*quater*, 464-*septies*, 586, 570, 586, 606; d. lgs. n. 231 del 2001.

La Presidente
Margherita Cassano

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a cursive flourish.